

N. R.G. 2012/



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2012 promossa da:

S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ARGENTO EMANUELE e dell'avv. FALLERONI TONINO (FLLTNN39T20E690M) VIA MARCHETTI 32 60019 SENIGALLIA; elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N. 31 65100 PESCARA presso il difensore avv. ARGENTO EMANUELE

ATTORE

contro

BANCA **S.P.A.** (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. () N. ; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

CONVENUTO

Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani, a scioglimento della riserva che precede ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

vista l'istanza ex art. 186-quater c.p.c. presentata dall'attore; letti gli atti e i documenti di causa; ritenuto che l'istruttoria si è conclusa;

OSSERVA

L'attore ha evocato in giudizio l'odierno convenuto rappresentando:



- di aver intrattenuto presso la Banca
filiale di il conto corrente ordinario n. ;
- in data 13.01.1986 erano state concesse alla società attrice due aperture di credito sotto forma di conti sovvenzioni , contenuti c.p. ed operazioni estero il cui oneri confluivano sul conto corrente ordinario;
- il conto corrente bancario n. risultava ancora operativo al 30 settembre 2009;
- le condizioni generali del contratto di conto corrente che stabilivano condizioni praticate usualmente delle banche sulla piazza capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, da cui consegue, la mancanza di espressa pattuizione tra le parti del tasso d'interesse a debito del cliente e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto;
- nel corso del rapporto l'istituto bancario aveva progressivamente variato l'importo del credito messo a disposizione della società Srl, peraltro in maniera del tutto arbitraria e senza nessun riferimento all'andamento del tasso ufficiale di sconto in danno della società attrice;
- fino al 31 marzo 2009 l'istituto di credito effettuava sul conto corrente bancario in questione la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dalla correntista, nonché addebitava alla attrice oneri del tutto non dovuti ed ingiustificati a titolo di commissione di massimo scoperto e altre etc..;
- il consulente tecnico nominato dall'attrice aveva accertato l'illegittima applicazione: dei tassi di interesse debitori non pattuiti e comunque in misura superiore ai limiti di usura; delle commissioni di massimo scoperto e spese non pattuiti; della capitalizzazione trimestrale di interesse debitori; della valuta d'uso e dell'interesse fittizio, superamento del tasso soglia usurario;
- a fronte delle conteggio tecnico posto in essere dal consulente di parte la presente azione si era resa necessarie al fine di ottenere la restituzione, da parte del resistente, delle somme



relative agli interessi passivi illegittimamente addebitati, quantificate dal di parte attrice nella complessiva somma di euro 354.316,39 con elaborazioni degli estratti conto del conto corrente bancario fino al 31 marzo 2009;

- infatti, come pure affermato dalla giurisprudenza gli interessi in siffatto modo pattuiti sono in contrasto con le norme imperative dettate in materia creditizia e bancaria e, per tanto, le relative clausole devono considerarsi nulle, con conseguente diritto alla restituzione di tutte le somme indebitamente pretese, citava la predetta banca onde sentir dichiarare la nullità dei tassi applicati in misura superiore a quella prevista dalla legge sull'usura n. 108/1996 e delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento di tutte le somme indebitamente percepite;

Parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attore in quanto inammissibile improponibile e comunque infondata nel merito.

Nel corso del presente giudizio era espletata una ctu contabile e parte attrice chiedeva l'emissione di una ordinanza ex art. 186 quater cpc.

Nella specie sussistono i presupposti per l'emissione di ordinanza ex art. 186 quater cpc.

Ciò posto, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica di ufficio può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ. 8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n. 2802): quest'ultima ipotesi si è per l'appunto verificata nel caso di specie, essendo stata la consulenza tecnica disposta, tra l'altro, proprio per accertare i vizi di costruzione lamentati dall'istante e i costi necessari al ripristino.

Passando, quindi, al merito della domanda attorea va osservato quanto segue.



Risulta agli atti che fra la _____ s.r.l. e la Banca _____ S.p.A. filiale di _____ è stato intrattenuto un rapporto bancario di conto corrente a partire dagli anni 80 e fino al settembre 2009, da cui sono derivate una serie di linee di credito eminentemente improntate ad eseguire operazioni in conto anticipi ed operazioni in valuta estera, le cui poste attive e passive confluivano nel conto corrente originario. Preliminarmente è d'uopo osservare che la ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 C.c.), il quale, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto (Cass. civ., Sez. Un., n. 24418/2010), la giurisprudenza di legittimità ha consolidato un orientamento assolutamente prevalente, avendo affermato che il termine di prescrizione decennale, per la ripetizione da parte del correntista delle somme indebitamente trattenute dalla banca, decorre dalla data dell'ultimo pagamento, trattandosi di atti esecutivi di un unitario rapporto giuridico (Cass. civ., Sez. I, 14/05/2005, n. 10127), poi, definitivamente confermato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio (Cass. civ., Sez. Unite, 02/12/2010, n. 24418), secondo cui l'azione di ripetizione d'indebito, relativa alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (nella specie nell'anno 2009), in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Del pari va corroborato il valore probatorio attribuibile agli estratto-conto inviati nel corso del rapporto contrattuale instaurato con il cliente istante, dovendosi considerare che l'incontestabilità delle risultanze, conseguente all'approvazione



tacita, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano; né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito, fondato su di un negozio invalido o inefficace, diventi e resti definitivamente incontestabile (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. I, 26/07/2001 n. 10186; Cass. Civ. sez. III 25/07/2001 n. 10129; Cass. Civ. sez. I, 11/05/2001 n. 6548; Corte d'Appello Milano, 25/06/2002).

Sempre in *limine litis*, va anche precisato che, una volta accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale o di altre clausole contenute nel contratto di conto corrente per genericità, il saldo di conto corrente va rideterminato facendo precipuo rinvio al disposto di cui all'art.1284 c.c. che prevede l'anno come elemento per la determinazione della misura del saggio degli interessi legali, dovendosi ritenere che tale criterio "legale" venga ad operare in caso di mancata pattuizione in senso contrario.

Il CTU, a fronte di una attenta analisi supportata da adeguata motivazione e quindi del tutto condivisibile, ha osservato che l'attrice ha intrattenuto con la convenuta porta di conto corrente, di apertura di credito sotto forma di conti sovvenzione ad operazioni in valuta estera e che tutte le competenze relative ai numerosi rapporti sono confluite sul conto corrente ordinario n. ; inoltre il consulente tecnico ha rilevato la mancanza di continuità dalla documentazione agli atti attesa la mancanza di estratti di interi trimestri e l'incompletezza delle movimentazioni nei trimestri disponibili, con conseguente impossibilità di ricostruzione dei rapporti nella loro completezza in relazione ai periodi non documentati dagli estratti conto allegati, optando per l'epurazione dei saldi dei periodi nettamente successivi ai cosiddetti salti documentali atteso che le rettifiche delle competenze determinate nei periodi documentati



esprimo importi indebiti certi, nei diversi presupposti per i calcoli richiesti acquisito (pag. 27 della perizia).

Con specifico riguardo all'analisi del c/c ordinario n. il CTU ha enucleato, utilizzando le modalità di verifica alternativi indicate nel quesito, una serie di importi che rappresentano il credito del correntista per anatocismo, commissione di massimo scoperto, interessi di ultra legali, in termini di differenza tra il saldo ricalcolato il saldo finale originario del conto corrente.

Sulla scorta delle esposte premesse il c.t.u. ha evidenziando come l'estratto del conto corrente. le seguenti ipotesi:

- un credito per il correntista di euro 370.130,15 rettificando il saldo del conto corrente e in applicazione della capitalizzazione semplice con rideterminazione dell'interesse. 117 TUB ed eliminazione delle valute eliminazione di tutte le competenze dell'onere, senza considerare alcuna prescrizione;
- un credito per il correntista, a seguito della rettifica il saldo del conto corrente, di euro 354.743,66 applicando la ricapitalizzazione semplice con rideterminazione degli interessi al tasso legale di eliminazione delle valute, eliminazione di tutte le competenze dell'onere senza tenere conto della prescrizione;
- un credito per il correntista pari ad euro 370.527,62, seguito di rettifica del saldo del conto corrente in applicazione della capitalizzazione annuale con rideterminazione degli interessi senza tenere conto della prescrizione;
- un credito per il correntista pari ad euro 354.564,16 a seguito della rettifica in applicazione della capitalizzazione annuale con rideterminazione degli interessi al tasso legale l'eliminazione delle valute eliminazione di tutte le competenze donne senza tenere in considerazione della prescrizione;
- un credito di euro 338.774,46 applicando la ricapitalizzazione semplice con rideterminazione degli interessi ex art. 117 TUB, in considerazione della prescrizione;



- un credito di euro 325.539,75 sempre in caso di prescrizione mediante rettifiche al saldo del conto corre e in ossequio ricapitalizzazione semplice con rideterminazione degli interessi al tasso legale;
- un credito di euro 338.108,57 applicando la capitalizzazione annuale con rideterminazione dell'interesse ex art. 117 TUB e sempre tenendo conto della prescrizione;
- un credito di euro 325.833,78 sempre tenendo conto della prescrizione mediante capitalizzazione annuale rideterminazione degli interessi al tasso legale.

In particolare le conclusioni contenute nell'elaborato peritale discendono dall'illegittima applicazione del cosiddetto sistema anatocistico, alla mancata pattuizione degli interessi a debito per il correntista, alla mancata pattuizione degli importi applicati a titolo di commissione di massimo scoperto, all'applicazione di interessi oltre il tasso usurario via via stabilito.

Alla luce delle su esposte considerazioni, mancando specifiche deduzioni e prove - che la banca convenuta aveva l'onere di fornire - circa la specifica pattuizione delle condizioni contrattuali applicate dall'istituto di credito il correntista - correttamente il CTU ha epurato il saldo passivo del cliente delle somme a tale titolo pretese.

Svolte tali opportune premesse e passando ad analizzare i risultati contabili cui è giunta la ctu a seguito della ricostruzione dei conti correnti oggetto di causa, ritiene questo Giudice di condividere l'ipotesi formulata sub. n. 7.2 (pag. 24 della perizia) in cui il ctu ha proceduto ad rettificare il saldo di conto corrente in applicazione della capitalizzazione semplice con rideterminazione degli interessi al tasso legale di eliminazione delle valute, eliminazione di tutte le competenze l'onere, senza tenere conto della prescrizione attesa la specifica prova circa la natura solutoria o ripristinato delle rimesse effettuate nel conto corrente, con conseguente accertamento di un



saldo a favore del correntista pari ad euro 354.743,66 (cfr anche all. 4.2 alla perizia).

Su tale importo devono essere calcolati gli interessi nella misura del saggio legale dalla domanda al soddisfo.

Nulla è invece dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, in assenza di allegazione e prova, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., da parte dell'attore, circa l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, comma 1, c.c. (cfr. ex plurimis Cass. civ. Cass. civile sez. II 03/06/2009 n. 12828).

Infine, ai sensi del comma IV dell'art. 186-quater c.p.c. l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza, per cui, allo stato, deve fissarsi l'udienza di precisazione della conclusioni;

Nella regolamentazione delle spese queste devono essere poste a carico della parte soccombente e sono liquidate ai sensi del dm n. 55/2014.

P.Q.M.

Letto l'art. 186 quater cpc,

1) accoglie la domanda di _____ s.r.l. nei confronti di Banca _____ S.p.A. e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento della somma di euro 354.743,66 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;

2) condanna Banca _____ S.p.A. a rifondere in favore di _____ s.r.l. le spese di lite che liquida in euro 12.000,00 oltre CPA, IVA, rimborso forfettario spese generali;

3) pone definitivamente a carico di Banca _____ S.p.A. le spese di ctu, liquidate in separato decreto;



4) rinvia alla udienza del 7 luglio 2015 ore 12,00 per la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi alle parti costituite.

Ancona, lì 03 settembre 2014

Il Giudice
Maria Letizia Mantovani

